

entrando, tinto di rosso, e la punta sottile e paradisiaca del campanile di Santa Maria Novella! (*Vivissimi, prolungati applausi*).

Voci. Bravo! Bravo! Parli Oppò!

OPPO. Io non c'entro!

PRESIDENTE. La chiusura della discussione generale è stata già approvata. Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(*La Camera sorge in piedi plaudendo*).

Voci. Viva il DUCE! (*Applausi vivissimi, grida: DUCE! DUCE!*).

Altre voci: Votiamo per acclamazione!

PRESIDENTE. L'acclamazione con la quale avete approvato il disegno di legge della Casa Littoria, e della quale si dà atto, non esclude che, per l'articolo 63 dello Statuto, si debba fare la votazione a scrutinio segreto.

Annuncio di un prossimo lieto evento nella Famiglia Reale.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I Ministri e tutti i Deputati di alzano*). Comunico alla Camera che, con lettera in data di oggi, il Prefetto di Palazzo di Sua Maestà il Re partecipa che Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida ripetute di Viva il Re! Viva Savoia! — Nuovi vivissimi applausi*).

Sono sicuro di interpretare i vostri unanimi sentimenti esprimendo alla Maestà del Re e agli Augusti Principi di Piemonte le felicitazioni e i fervidi voti della Camera per l'annuncio lietissimo, che sarà accolto con la più viva esultanza dalla Nazione, unita alla gloriosa Dinastia millenaria da vincoli indissolubili di devozione e di affetto. (*Vivissimi, generali applausi — Si grida ancora Viva Savoia! — Tutti gli onorevoli Deputati, che sono rimasti in piedi per tutta la comunicazione del Presidente, rinnovano la manifestazione alla Casa di Savoia. Alla dimostrazione che si protrae a lungo partecipano le tribune*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case. (*Stampato n. 85-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole relatore, camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE, *Relatore*. Onorevoli Camerati! Era da tempo sentita la necessità di norme precise e chiare, atte a regolare i rapporti di condominio, dato il considerevole sviluppo della proprietà divisa per piani determinatosi in questi ultimi anni per ragioni particolari, a tutti note, di indole economico-sociale.

Le ragioni di necessità diventavano ogni giorno di più ragioni d'urgenza, perchè non poteva oltre protrarsi uno stato di cose disagiata, fonte di numerose lunghe e dispendiose contestazioni e liti.

Intervenire quindi a buon punto il Regio decreto-legge 15 gennaio del corrente anno, destinato a rimuovere gravi inconvenienti ed a disciplinare una peculiare forma di proprietà, che ha un'alta funzione sociale.

Sovra tutto la norma varrà a beneficio delle classi medie, alle quali il condominio assicura una casa, un tetto e possibilità meno disagiate di vita. Non occorre pertanto insistere sull'importanza del disegno di legge in esame.

Piuttosto io devo, quale relatore della Commissione, dar ragione alla Camera di alcune modificazioni al testo ministeriale, concordate col Governo, dopo che la relazione era già stata approvata e stampata.

Le modificazioni ebbero origine dal voto espresso dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia e per essa dal nostro camerata onorevole Spinelli Francesco, membro autorevole della Federazione stessa, solo in questi ultimi giorni.

Fu proposto di chiarire più marcatamente la portata dell'articolo 3 del testo ministeriale.

Detto articolo indica quali cose costituiscono proprietà comune ai diversi condomini, quando non vi sia titolo contrario.

La Federazione ha proposto che fosse eliminata la facoltà di convenzioni particolari in materia.